

MEDICINA LEGALE, CRIMINALISTICA E SCIENZE SOCIALI  
COLLANA INTERNAZIONALE DIRETTA DA FRANCESCO VINCI

7

*Direttore*

~~6UE cZ 4YZW~~

Francesco VINCI

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

*Comitato scientifico*

~~DIZ eWUE CRJ 4` ^ ^ ZEW~~

Francesco VIMERCATI

Già professore ordinario di Medicina Legale

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Francesco CAVONE

Giudice unico

Tribunale di Brindisi — Sezione distaccata di Ostuni

Nicoletta VENTURA

Professore a contratto di Diritto penale minorile

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

MEDICINA LEGALE, CRIMINALISTICA E SCIENZE SOCIALI  
COLLANA INTERNAZIONALE DIRETTA DA FRANCESCO VINCI

Questa Collana Internazionale è una raccolta di studi di significativo rilievo scientifico che affrontano, con rigore metodologico, argomenti a valenza multidisciplinare, importanti anche sul piano giudiziario. Corredati di bibliografia aggiornata e sovente, di iconografia a colori, i libri inseriti nella presente Collana costituiscono fonte di aggiornamento e di approfondimento per medici e giuristi, nonché validi strumenti didattici.

I volumi pubblicati nella presente Collana editoriale sono stati valutati secondo il sistema di revisione tra pari.

This International Series is a collection of relevant scientific studies which, with multidisciplinary contribution and methodological rigour focus specifically on judicial matters. The books in this Series include the most recent bibliography, often colour image and constitute tools of improvement and update for doctors and jurists.

The books published in this Series are blind peers reviewed.



Nicoletta Ventura

# Neuroscienze e giustizia penale

Profili processuali. Volume II

*Prefazione di*  
Michele Laforgia

*Postfazione di*  
Carmela Bruna Manganeli



Copyright © MMXII  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-5235-8

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2012

*Ai miei genitori*





13 *Prefazione*

15 *Introduzione*

19 **Capitolo I**

*I presupposti di ordine metodologico*

1.1. Spunti per un'indagine sistematicamente orientata. Considerazioni introduttive, 19 – 1.2. L'accertamento del reato tra diritto sostanziale e diritto processuale: un'occasione per ribadire l'idea dell'unicità della cultura penalistica, 24 – 1.3. L'organicità del sistema penale alla luce dei rapporti tra norme sostantive e regole processuali, 29 – 1.4. Dall'ottica sistematica complessiva alle singole opzioni prescrittive, ovverosia dal metodo al risultato. Riflessioni di ordine generale, 30 – 1.5. Regole giuridiche ed enunciati esagiuridici nella ricostruzione *ex post* dell'accadimento illecito: collazione o collisione?, 31 – 1.6. Dalle "limitazioni" intrinseche del diritto (sul piano rappresentativo) alle potenzialità dimostrative delle cognizioni *extra ordinem*, 34 – 1.7. L'accertamento penale tra rigore giuridico ed aspirazioni di attendibilità ricostruttiva. Qualche notazione metodologica, 36.

39 **Capitolo II**

*Processo penale e neuroscienze*

2.1. Una *overview* neuroscientifico–elaborativa. Qualche osservazione preliminare, 39 – 2.2. Struttura dell'ente "processo penale" e neuroscientificità. Notazioni a margine di una verifica in punto di conciliabilità, 42 – 2.3. Sistema della giustizia penale e neuroscienze: "anamnesi" sistemica di un incontro–confronto, 44 – 2.4. Eterogeneità epistemologica, affinità funzionalistica, conformità teleologica: le alterne vicende del rapporto tra diritto processuale penale e sapere neuroscientifico, 46 – 2.5. Qualche (sommesso) suggerimento: riconoscimento del valore dell'elaborazione neuroscientifico e stigmatizzazione di ogni *input* oltremodo enfaticizzante, 47 – 2.6. L'oggetto della verifica processuale penale "allargata" alle neuroscienze: gli aspetti *borderline* della condotta assunta dal presunto

autore del reato. Il profilo della volontarietà e della consapevolezza, 49 – 2.7. I fondamenti concettuali discendenti dal dato giuspenalistico. Qualche notazione sullo spessore pragmatico del disposto dell'art. 85 c.p., 51 – 2.8. Un rapido sguardo alla volontà colpevole, fra spinte deterministiche e rivendicazione del libero arbitrio umano. Contributo dell'indagine neuroscientifica e *argumenta* giuridico-processuali, 53 – 2.9. Le neuroscienze applicate al processo penale, ovvero una proiezione del tema della scientificità probatoria. *Versus* o verso la delineazione del *τοποζ* “prova neuroscientifica”?, 55.

## 59      Capitolo III

### *La capacità di stare in giudizio*

3.1. La sintesi tra la cultura processualpenalistica e quella neuroscientifica: il concetto di uomo-imputato, fra dogmatica giuridica ed epistemologia (medico-)scientifica, 59 – 3.2. Un autorevole riscontro nella dottrina processualpenalistica: l'idea personalistica dell'imputato nel pensiero di Vincenzo Manzini, 62 – 3.3. La normalità psichica in proiezione processuale: la nozione di capacità di stare in giudizio. Definizione, 64 – 3.4. Ancora sulla formula “capacità di stare in giudizio”. Dall'accezione processualpenalistica al nucleo sostantivo: il senso della partecipazione consapevole dell'imputato al processo, 67 – 3.5. Sul *limen* di configurabilità in concreto della categoria della capacità processuale, 69 – 3.6. Dissomiglianze funzionalistiche e similarità sostantive tra capacità processuale e capacità di intendere e di volere, 71 – 3.7. Assunti dottrinali ed orientamenti della giurisprudenza di legittimità *in subiecta materia*, 72 – 3.8. L'insegnamento della Corte costituzionale in tema di capacità processuale dell'imputato. Rilievi ermeneutici, 75 – 3.9. Dai moniti esegetici della Consulta alle opzioni applicative. L'inevitabile auspicio di ogni interprete garantista, 77.

## 81      Capitolo IV

### *L'incapacità processuale dell'imputato*

4.1. Il paradigma dell'incapacità processuale dell'imputato, ovvero la capacità di stare in giudizio in versione negativa. Aspetti definatori, 81 – 4.2. *Combine* tra formalismo (tecnico-)giuridico e *substantia extra ordinem*: ripercussioni sul piano della configurazione dogmatica della categoria dell'incapacità processuale, 83 – 4.3. Il concetto di *insanity* postulato dallo *status* di processualmente incapace: l'anomalia psichica rilevante *in subiecta materia*. L'indefettibile apporto della nosografia psichiatrica, 85 – 4.4. Il concetto di inconsapevolezza dell'imputato nell'elaborazione neuropsichiatrica. Profili anamnestici, 86 – 4.5. Dalla medicina psichiatrica al diritto processuale penale. Gli esiti della declinazione delle confe-

renti cognizioni medico–scientifiche negli stereotipi procedurali, 88 – 4.6. La proiezione sistematica. L’incapacità processuale come limite all’autodeterminazione difensiva dell’imputato, 89 – 4.7. I riverberi sul piano metodologico–processuale: stato di inconsapevolezza dell’imputato *versus* idea garantistica connaturata al *λογος* accusatorio, 91.

## 93 Capitolo V

### *Gli accertamenti sulla capacità dell’imputato*

5.1. L’istituto degli accertamenti sulla capacità dell’imputato come espressione di normativizzazione dei rapporti tra diritto processuale penale e neuroscienze. Qualche premessa, 93 – 5.2. Il prodromo dell’accertamento endoprocedimentale dello stato di salute mentale dell’imputato: il *fumus* di incapacità processuale, 95 – 5.3. L’influsso della *competence to stand trial* statunitense in materia di accertamenti sulla capacità dell’imputato. Brevi note, 96 – 5.4. Dall’ambito teorico alla sede applicativa. Il tenore prescrittivo del disposto dell’art. 70 c.p.p., 97 – 5.5. L’epilogo dei persistenti dubbi di incostituzionalità sul disposto dell’art. 70, comma 1, c.p.p.: la censura del Giudice delle leggi. Oggetto e motivazioni della declaratoria, 99 – 5.6. Il *refrain* nel tenore prescrittivo: l’imperante afflato garantistico. Riscontri *de iure condito* e giurisprudenziali, 101 – 5.7. Dal *doubt* alla *certainty* dell’incapacità processuale dell’imputato per il tramite della perizia *ex* art. 70, comma 1, c.p.p. L’ambito di discrezionalità giudiziale in materia, 102 – 5.8. Le ulteriori prescrizioni dettate dall’art. 70 c.p.p. Aspetti procedurali correlati: qualche osservazione, 104 – 5.9. Le conseguenze dell’accertata incapacità processuale dell’imputato: la sospensione del rito. Disciplina, 105 – 5.10. Riflessioni conclusive, 106.

## 109 *Postfazione*

## III *Bibliografia*



## Prefazione

L'argomento trattato nel volume di Nicoletta Ventura fornisce l'occasione per una riflessione aggiornata sui rapporti fra diritto processuale penale e neuroscienze. Piuttosto dibattuto in dottrina e di crescente rilievo nella pratica forense, il tema presenta molteplici profili di problematicità per la necessità di conferire dignità giuridica a nozioni che, per elaborazione e contenuti, appaiono lontane dal diritto e risultano tradizionalmente estranee alla formazione di magistrati e avvocati.

L'aspetto risalta particolarmente in riferimento a tematiche di notevole spessore assiologico, come la tutela della libertà personale e delle garanzie processuali, le quali si riconnettono — in modo inestricabile — all'instaurazione e alla celebrazione di un processo penale ormai normativamente segnato dallo *standard* probatorio del ragionevole dubbio e dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

È infatti evidente come l'esigenza di raggiungere un giudizio "certo", sottratto alla soggettività potenzialmente arbitraria del *libero convincimento* e incentrato sulla dialettica paritaria fra accusa e difesa, imponga di ricorrere sempre più frequentemente all'ausilio delle scienze. Da tempo, del resto, istituti giuridici centrali nel sistema della responsabilità penale risultano intrisi di scientificità, com'è nel caso del rapporto di causalità.

Se non che, come pure l'Autrice opportunamente segnala, anche nel campo di applicazione privilegiato delle neuroscienze, quale è quello del vizio di mente e della imputabilità, "non esistono risposte univoche e certe"; con il rischio, più volte sottolineato dalla dottrina — e, talvolta, anche dalla giurisprudenza — di affidare il relativo accertamento — se non l'essenza della decisione — a esperti portatori di saperi ignoti e incontrollabili per il giudice e per le parti, con risultati opposti a quelli auspicati.

Non si tratta tanto di ribadire e sottolineare il cd "primato del diritto" — espressione ambigua e suscettibile di manipolazioni interpretative — quanto di riconoscere che alla base del processo penale vi è un conflitto, irriducibile a pura tecnica, nel quale l'imputato è essenziale: nessuna verità

processuale può essere validamente acquisita senza la partecipazione effettiva, e quindi innanzi tutto cosciente e consapevole, dell'accusato, come la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo insegna.

Il processo penale rappresenta quindi un contesto in cui non si può prescindere dalla lucida e cosciente partecipazione del presunto reo. Senza un imputato "capace" gli istituti del rito accusatorio si riducono a mere espressioni verbali, prive di qualsiasi efficacia.

Per questa ragione, il legislatore ha previsto la capacità processuale dell'imputato come requisito di validità del giudizio, disciplinando l'accertamento peritale finalizzato ad appurarne la sussistenza, a norma dell'art. 70 del vigente codice di rito.

Investendo lo stato di salute mentale dell'imputato, tale accertamento coinvolge le neuroscienze e ne determina problematicamente l'ingresso e l'applicazione nel processo penale.

Nell'ampio percorso di studio e ricerca sotteso alla pubblicazione del presente volume, sono stati considerati tutti questi aspetti in una prospettiva multidisciplinare, tra diritto e scienza.

Partendo da specifici e rigorosi presupposti metodologici, l'Autrice ha esposto, nel Capitolo primo, i molteplici concetti coinvolti nell'*iter* dell'accertamento penale, analizzando i rapporti fra quelli processuali e quelli extraprocessuali in generale, per poi soffermarsi su quelli neuroscientifici nel successivo Capitolo secondo.

L'impostazione del lavoro ha condotto ad affrontare diffusamente, nel Capitolo terzo, il tema della capacità processuale e dei suoi vari profili, fino a considerare le conseguenze che l'incapacità processuale comporta, argomento, quest'ultimo, ampiamente dissertato nel Capitolo quarto.

Inoltre, particolare attenzione è stata riservata agli accertamenti sulla capacità dell'imputato e ai problemi processuali che presenta la disciplina dell'istituto *ex art. 70 c.p.p.*, ai quali è dedicato il Capitolo quinto.

La ricca ed aggiornata bibliografia che correda il volume dimostra la vastità del dibattito e l'attenta considerazione dell'Autrice per le diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali espresse in argomento.

Michele Laforgia  
Avvocato del foro di Bari,  
Docente di Diritto penale  
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

## Introduzione

L'accertamento di uno stato psicopatologico dell'imputato tale da cagionarne l'incapacità processuale rappresenta un tema di ricerca interessante dal punto di vista processualpenalistico, oltre che neuroscientifico. Di certo, detto tema, vagliato dalla prospettiva congeniale al cultore di diritto processuale penale, conduce a risultati diversi da quelli evinti dal neuroscienziato che si cimenti sullo stesso argomento ma con l'ausilio di metodi d'indagine consoni alla sua formazione; e ciò dipende — inevitabilmente e principalmente — dalla diversa *forma mentis* degli studiosi di ciascuno degli ambiti disciplinari testé considerati, dall'impostazione dell'indagine speculativa, dalle diversità epistemiche delle due discipline.

Alla luce di ciò, potrebbe apparire — *prima facie* — impraticabile la via di una sinergica interazione tra il settore processuale penale e quello neuroscientifico. Ma, invero, così non è, giacché le differenze appaiono superabili allorché si focalizzi la prospettiva teleologica e laddove le distinte cognizioni siano sintetizzate in un'ottica funzionalistica precisata, ovverosia l'attuazione delle garanzie endoprocessuali dell'imputato, il che pare avvalorato dall'atteggiamento del legislatore processualpenalistico e dall'interesse dei neuroscienziati per il processo penale, con cui sono soliti confrontarsi già da tempo.

Peraltro, al fine di cogliere l'*επιζήτηση* dell'indicato tema di ricerca, la *ratio* delle pertinenti disposizioni processuali penali e la portata euristica di ogni afferente enunciato, non sembra possibile trascurare l'elaborazione del settore neuroscientifico, con cui si rende necessario relazionarsi per approdare ad un livello gnoseologico significativo che favorisca la verifica della sussistenza e — eventualmente — dell'entità di un *deficit* psichico dell'anzidetto imputato.

Da tali preliminari notazioni, dunque, traspare un'evidente vocazione interdisciplinare dell'argomento in discorso, il che non interessa soltanto l'ambito prettamente teoretico, ma invade e pervade anche il piano della pratica applicativa, ove gli operatori del diritto non possono

prescindere dall'avvalersi — *in subiecta materia* — dell'ausilio di esperti di neuroscienze, capaci di gestire ogni conferente cognizione specialistica con opportuna esperienza e preparazione. Ritualmente inseriti nell'*iter* processuale, detti esperti forniscono un valido contributo per il — non sempre semplice — accertamento dello stato di salute mentale del presunto autore del reato nel corso del procedimento instaurato a suo carico.

In verità, comprendere le dinamiche psichiche e lo squilibrio psicotico, analizzare le condotte umane ed ascriverle a lucida intenzionalità criminale ovvero a psicopatologie, interpretare le motivazioni comportamentali *et similia*, non è un compito agevole neanche per coloro che, per formazione professionale, sono avvezzi ad occuparsi di infermità mentali, ad individuarne l'eziologia, a stabilire lo stadio della patologia, a praticare il trattamento terapeutico ritenuto più idoneo.

Tuttavia, a confortare il giurista-operatore del diritto che si confronta con un vizio di mente dell'imputato, vi è la consapevolezza di essere legittimato a giovare del contributo — imprescindibile in casi di questo genere — proveniente dalle scienze medico-forensi; queste ultime sono in grado di apprestare le competenze per fronteggiare contingenze giudiziarie rese problematiche dalla mancanza di certezza in merito alla sussistenza della capacità di stare in giudizio dell'anzidetto imputato. Difatti, le perplessità esistenti al riguardo rappresentano una criticità di non poco momento, poiché mettono in discussione l'effettivo esercizio delle prerogative difensive del presunto agente.

Se ne deduce che, allorché si disserta in tema di accertamenti sulla capacità processuale dell'imputato, si è ben consapevoli di doversi raffrontare — simultaneamente — con categorie di matrice diversa, talune di chiara elaborazione giuridico-processuale e talaltre, invece, di indiscussa estrazione neuroscientifica. Il differente *clichè* elaborativo, tuttavia, non pare circoscrivere l'adozione delle une e delle altre in momenti applicativi distinti: per meglio dire, non si tratta di considerare ciascuna di esse in via solipsistica, ma piuttosto in modo sincrono ed armonico, ovvero sia nel loro reciproco e simultaneo interagire in una identica sede di adozione.

Sembra predominare, dunque, una chiave di lettura di tipo dinamico — anziché statico —: qualunque entità categorica coinvolta concorre a dissipare il clima di incertezza che aleggia attorno a questioni come quelle in discorso; e l'apporto di ciascuna — singolarmente



intesa — deve coordinarsi opportunamente con quello di qualsiasi altra, sotto l'egida di una metodologia applicativa che possa ambire a definirsi funzionalisticamente appropriata.

Da tali notazioni, pare discendere che l'endemica natura ontologica di ogni singola categoria — sia essa neuroscientifica ovvero processuale — implicata dall'accertamento dello *status* di processualmente incapace (dell'imputato) tende ad essere canalizzata nella prospettiva teleologica complessiva, nel senso che quest'ultima diventa il momento di sintesi in cui si sussumono le peculiarità funzionalistiche proprie di ciascuna delle entità categoriche interessate.

Ne deriva, nella specie, che la sede processuale penale riproduce in chiave dinamica cognizioni neuroscientifiche, mutuandole in modo rituale e corroborandone il valore — mercè la *combine* con le conferenti regole procedurali — fino a farlo diventare cogente. Ciò esalta la portata epistemologica del sapere dei neuroscienziati e lo compatta con il tessuto procedimentale, creando le condizioni per un'applicazione efficace. In tal modo, ogni soggetto processualmente capace potrà essere giudicato penalmente secondo le prescrizioni di rito, mentre l'incapacità processuale del presunto reo comporterà l'adozione di un regime processualpenalistico distinto.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, emerge come la trattazione dell'argomento in discorso imponga un approccio speculativo articolato ed un metodo d'indagine che permetta di coordinare in maniera appropriata concettualizzazioni teoretiche — anche extragiuridiche — ed enunciati normativi. A tal fine, il presente lavoro è stato strutturato in modo tale da rimarcare il carattere interdisciplinare del tema affrontato, nel contempo, inquadrandolo nel contesto sistematico di riferimento, onde verificarne la conciliabilità con le nozioni mutate dal settore neuroscientifico, eventualmente riscontrando momenti di possibile tensione a livello sistemico. È stata rimarcata, altresì, la natura dei rapporti fra processo penale e neuroscienze, soffermandosi sul confronto endoprocessuale tra conoscenze distinte per matrice elaborativa e peculiarità epistemiche, nonché sulla portata funzionalistica delle stesse e sull'oggetto della verifica processuale (penale) coinvolgente l'ambito neuroscientifico. Ancora, sulla scorta degli assunti dottrinali e giurisprudenziali di riferimento, sono stati trattati aspetti del calibro della capacità di stare in giudizio, di cui si è tentato di individuare il *limen* sostantivo — invero, non sempre ben

identificabile — che la distingue dall'omologa categoria (sostanziale) della capacità di intendere e di volere. Inoltre, ci si è soffermati sul paradigma dell'incapacità processuale, indugiando sui presupposti di relativa configurabilità — in concreto —, sul connesso profilo definitorio, sulla *combine* tra formalismo giuridico e *substantia extra ordinem*, sulle proiezioni di ordine sistemico. L'attenzione, infine, è stata catalizzata sugli accertamenti sulla capacità dell'imputato, previsti dall'art. 70 c.p.p., nonché sugli effetti procedurali scaturenti dallo *status* di processualmente incapace — ritualmente acclarato — dell'imputato stesso, i quali sono specificamente disciplinati dai successivi artt. 71 e 72 c.p.p.

## I presupposti di ordine metodologico

SOMMARIO: I.1. Spunti per un'indagine sistematicamente orientata. Considerazioni introduttive, 19 – I.2. L'accertamento del reato tra diritto sostanziale e diritto processuale: un'occasione per ribadire l'idea dell'unicità della cultura penalistica, 24 – I.3. L'organicità del sistema penale alla luce dei rapporti tra norme sostantive e regole processuali, 29 – I.4. Dall'ottica sistematica complessiva alle singole opzioni prescrittive, ovverosia dal metodo al risultato. Riflessioni di ordine generale, 30 – I.5. Regole giuridiche ed enunciati esagiuridici nella ricostruzione *ex post* dell'accadimento illecito: collazione o collisione?, 31 – I.6. Dalle "limitazioni" intrinseche del diritto (sul piano rappresentativo) alle potenzialità dimostrative delle cognizioni *extra ordinem*, 34 – I.7. L'accertamento penale tra rigore giuridico ed aspirazioni di attendibilità ricostruttiva. Qualche notazione metodologica, 36.

### I.1. Spunti per un'indagine sistematicamente orientata. Considerazioni introduttive

Il carattere accusatorio<sup>1</sup> che connota il sistema processualpenalistico italiano sin dall'indomani della riforma del 1988, che ha dato nuova linfa al delicato tema della tutela endoprocessuale dell'imputato e che non pare disdegnare affatto la considerazione di quest'ultimo soggetto (anche) sul piano — *stricto sensu* — personalistico<sup>2</sup>, è stato rinvigorito, in tempi recenti, dalla codificazione del brocardo dell'«al di là di ogni

1. Sull'accusatorietà sistemica, per tutti, AA.Vv., *Studi sul processo penale. II. Anamorfosi del processo accusatorio*, a cura di P. FERRUA, G. Giappichelli Editore, Torino, 1992, 59 ss. e E. AMODIO, *Clima inquisitorio e clima accusatorio: due prassi a confronto*, in *Difesa penale*, 1988, n. 20-21, 29 ss. Inoltre, in generale, F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Editori Laterza, Bari, 1986, *passim*.

2. A quest'ultimo riguardo, v. F. GIANNITI, *L'esame della personalità del reo nel nuovo processo penale*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1991, *passim* e M. NUNZIATA, *Esame e personalità dell'imputato*, in *La giustizia penale*, 1992, Pte III, 16 ss., nonché AA.Vv., *La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale*, a cura di F. DE

ragionevole dubbio»<sup>3</sup>, il quale ha segnato, in maniera ancor più decisa, gli endemici tratti garantistici dell'accertamento penale.

L'introduzione di un canone sistematico di sì poderoso calibro ha contribuito sensibilmente a — meglio — precisare le condizioni di condannabilità del presunto autore del reato<sup>4</sup>. Infatti, come — autore-

FAZIO e G. BEDUSCHI, Giuffrè, Milano, 1989, con particolare riferimento ai contributi di G.L. PONTI, *Il contributo della criminologia al nuovo processo penale* (285 ss.), di T. BANDINI, *Il contributo della psichiatria forense alla attuazione del nuovo codice di procedura penale* (297 ss.), di L. DAGA, *Il nuovo codice di procedura penale, la riforma penitenziaria, il ruolo dell'osservazione della personalità e della perizia sulla pericolosità* (305 ss.), di G. PISAPIA, *I rischi dell'im-perizia criminologica* (335 ss.), di B. PANNAIN, *Il giudizio sulla personalità nel nuovo processo penale: accertamenti tecnici, acquisizione e valutazione di documenti e informazioni* (345 ss.). Con precipuo riferimento per la pericolosità sociale, per tutti, G. PONTI, I. MERZAGORA, *Psichiatria e giustizia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1993, 83 ss. In termini generali, G. CANEPA, *Personalità e delinquenza*, Giuffrè, Milano, 1974, *passim*.

3. In argomento, nella dottrina più recente, v. M. BARNI, *Come si esorcizza il ragionevole dubbio: prove di restaurazione?*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2007, 1245 ss.; G. CANZIO, M. TARUFFO, G. UBERTIS, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, n. 4, 305 ss.; F. CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, 51 ss.; G. DACQUÌ, *Il principio dell'oltre ragionevole dubbio tra sapere e verità*, in *La giustizia penale*, 2010, Pte I, 151 ss.; A. FIORI, *Al di là di ogni ragionevole dubbio e la medicina legale*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2009, n. 6, 1149 ss.; P. GARBOLINO, *Il ragionevole dubbio e la teoria bayesiana della decisione*, in *Cassazione penale*, 2009, n. 10, 4040 ss.; V. GAROFOLI, *Dalla non considerazione di colpevolezza alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 9, 1029 ss.; D. IACOBACCI, *Un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni rese da persona residente all'estero*, in *La giustizia penale*, 2007, Pte III, 476 ss.; S. LORUSSO, *La regola "del ragionevole dubbio" e la riforma delle impugnazioni*, in AA.Vv., *La sentenza della Corte costituzionale 6 febbraio 2007 n. 26: un energico richiamo al metodo della giurisdizione*, a cura di V. GAROFOLI (Atti del Convegno. Trani, 2-3 febbraio 2007), Giuffrè, Milano, 2007, 93 ss.; P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009, *passim*; C. PIERGALLINI, *La regola dell'"oltre ragionevole dubbio" al banco di prova in un ordinamento di civil law*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, 593 ss.; M. PISANI, *Riflessioni sul tema del "ragionevole dubbio"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, 1240 ss.; G. SPANGHER, *La legge Pecorella: i nuovi motivi di ricorso per cassazione e la regola di giudizio per la condanna*, in *Studium iuris*, 2006, 1213 ss.; J.Q. WHITMAN, *The Origins of Reasonable Doubt*, Yale University Press New Haven & London, Orwigsburg, 2008, *passim*; C. ZAZA, *Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale*, Giuffrè, Milano, 2008, *passim*. Inoltre, v. B.L. GARRETT, *Convincing the Innocent*, Harvard University Press, Cambridge, 2011, *passim*.

4. L'aspetto appare diffusamente affrontato nella letteratura; tra gli altri, si veda: G. AMATO, *Il funzionamento della nuova disciplina degli stupefacenti: parametri indiziari e regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, in *Cassazione penale*, 2006, 4185 ss.; G. CANZIO, M. TARUFFO, G. UBERTIS, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, cit., 305 ss.; F. CAPRIOLI, voce *Condanna* (*dir. proc. pen.*), in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. II (Tomo I), Giuffrè, Milano, 2008, III ss.; D. CARPONI SCHITTAR, *Al di là del*